



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO DI THIENE

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 18 Aprile 2011

Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 9 Maggio 2012



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO DI THIENE

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria
del 18 Aprile 2011

Modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 9 Maggio 2012

“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”
ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE AUTONOMA DI THIENE

Art. 1

Denominazione ed Identità

1. L’ “Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – del Mandamento di Thiene, di seguito denominata “Confcommercio-Imprese per l’Italia Mandamento di Thiene” ovvero “Confcommercio Thiene” ovvero “Associazione Commercianti del Mandamento di Thiene”, ovvero “Ascom Thiene”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
Essa è espressione unitaria delle aziende operanti nei seguenti comuni: Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Villaverla, Zanè e Zugliano.
2. L’Associazione mandamentale autonoma di Thiene si riconosce, tramite “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Vicenza” nella “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali e provinciali.
3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Mandamento di Thiene” si impegna altresì al pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità concordate con “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Vicenza”.
4. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Mandamento di Thiene” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Mandamento di Thiene” prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni legittimate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Vicenza” e sono condizionate alla appartenenza al sistema confederale.

6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale e quello provinciale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza mandamentale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel Mandamento di Thiene, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" ha sede nel Comune di Thiene in Via Montello, 33 ed ha durata illimitata.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 3, per la modifica statutaria relativa all'indirizzo della sede dell'Associazione, sempre che lo stesso permanga all'interno del territorio comunale di Thiene, è sufficiente una delibera di Giunta.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello mandamentale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione

con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo mandamentale;

- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare determinato dall'organo competente, consulenza e assistenza in materia di contratti di lavoro, nonché servizi in materia sindacale, tecnica, amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale, previdenziale e sociale, nonché di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-mandamentali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello mandamentale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j) favorisce le iniziative assistenziali e previdenziali tra i soci, nonché lo sviluppo di vantaggiose convenzioni per gli stessi;
- k) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale, degli imprenditori, favorendo anche, con strutture e mezzi ritenuti nel tempo più idonei, la dotazione tecnica e professionale, nonché la formazione, l'assistenza e l'aggiornamento e la qualificazione

degli imprenditori stessi, degli aspiranti imprenditori, dei consulenti e dei collaboratori delle aziende rappresentate;

- l) designa o nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti, organi e commissioni nelle quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta o ammessa;
- m) promuove e favorisce le relazioni tra gli associati anche attraverso la previsione di iniziative promozionali, ricreative e conviviali, visite didattiche o altro;
- n) agevola l'avvio dell'attività imprenditoriale e l'iniziativa economica privata perseguendo gli obiettivi di semplificazione amministrativa promossi a livello nazionale e regionale anche attraverso la costituzione di specifiche strutture, organizzazioni o agenzie per le imprese;
- o) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi ed i consumatori;
- p) può promuovere la mediazione per gestire efficacemente il contenzioso attraverso le moderne tecniche di negoziazione, facilitando l'accordo tra le parti, orientandole verso una soluzione ottimale, quale organismo di mediazione così come previsto dalle normative di legge;
- q) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi di norma con sede o unità locali nel Mandamento di Thiene, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia e comunque soggetti che svolgono attività economiche, anche non imprenditoriali.
2. La Giunta può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni ed Enti che perseguono finalità, principi e valori in armonia con quelli del sistema confederale, con le modalità stabilite dalla Giunta stessa.

3. Organizzazione Territoriale

a) Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Giunta dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - ripartisce il territorio in Delegazioni Comunali ed eventualmente in Sezioni Territoriali, determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono tutte suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e nei limiti degli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell'Ente.

Per il loro funzionamento si assumono, compatibilmente con la loro natura, le norme regolanti il funzionamento e l'attività degli organi previsti dallo statuto e la particolare normativa prevista dal presente articolo.

b) Di norma, la Delegazione Comunale, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa tutti gli associati di ogni Comune per meglio seguire i problemi e la tutela dei diritti e degli interessi locali propri dei settori rappresentati dall'Associazione.

c) L'Assemblea della Delegazione comunale elegge, direttamente o tramite delegati, un proprio Presidente ed almeno un Vice-Presidente. L'Assemblea ha altresì la facoltà di eleggere un Consiglio di Delegazione per coadiuvare l'attività del Presidente.

d) La Sezione Territoriale, suddivisione interna dell'Associazione, riferita a Sezioni del territorio diverse da quello comunale, segue la normativa della Delegazione Comunale.

4. Organizzazione Categoriale

a) Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Giunta dell'Associazione - nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività - organizza i soci in Associazioni mandamentali di categoria ed eventualmente in Sezioni settoriali determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze.

Esse sono tutte suddivisioni interne dell'Associazione, operanti nell'ambito e nei limiti degli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell'Ente.

Per il loro funzionamento si assumono, compatibilmente con la loro natura, le norme regolanti il funzionamento e l'attività degli organi previsti dallo statuto e la particolare normativa prevista dal presente articolo.

b) Di norma, l'Associazione mandamentale di categoria, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa gli associati di tutto il territorio mandamentale operanti nel medesimo settore merceologico, ne cura la tutela e ne promuove lo sviluppo economico e tecnico.

L'assemblea dell'Associazione di categoria elegge, direttamente o tramite delegati, un proprio Presidente ed almeno un Vice-Presidente. L'Assemblea ha altresì la facoltà di eleggere un Consiglio di categoria per coadiuvare l'attività del Presidente.

c) Di norma, la Sezione Settoriale, suddivisione interna dell'Associazione, raggruppa i soci che hanno un loro comune interesse a costituirsi in gruppi omogenei a carattere sindacale, tecnico o consultivo per il raggiungimento di particolari finalità, comunque compatibili con gli scopi perseguiti dall'Associazione.

La Sezione Settoriale può avere carattere temporaneo o permanente.

In quest'ultimo caso nomina nel suo seno un Consiglio ed un Presidente con la normativa prevista per le Associazioni di categoria.

d) L'Associazione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori facenti parte di comparti merceologici o di settori di attività che non esprimono una Associazione mandamentale di categoria.

5. Rapporti con l'Associazione

a) Le strutture di cui ai precedenti commi 3 e 4, nello svolgimento di attività presso o con Enti, Organismi ed Autorità e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni, ecc., sono tenute ad informare preventivamente l'Associazione ed a concordare con essa gli indirizzi da seguire.

b) Qualora la Giunta accerti, da parte di tali Strutture, inosservanze delle direttive degli Organi e/o delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, nonché carente rappresentatività, potrà assumere la gestione diretta delle attività e, qualora lo reputi necessario, nominare un delegato o un commissario.

c) Le cariche di Presidente di Associazione di categoria e di Delegazione Comunale non sono cumulabili, e per le medesime debbono sussistere i requisiti richiesti per i componenti gli organi statutari.

Di norma, gli eletti di cui ai commi 3 e 4 durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi debbono essere titolari o legali rappresentanti di ditte associate o collaboratori nelle medesime in modo effettivo e permanente.

6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali e provinciali.
7. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante sulla quale delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 30 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il biennio successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia

stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene".

Con i medesimi termini e analoghi modi è riconosciuta anche all'Ascom facoltà di disdetta.

6. Ad ogni modo, in caso di aumento dei contributi associativi superiore al 30% rispetto alla quota stabilita per l'anno precedente, è data facoltà al socio di recedere con semplice comunicazione e quindi non versare la quota associativa anche in deroga a quanto sancito dai commi 4 e 5 del presente articolo
7. I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti. Il contributo associativo è determinato nella medesima entità per tutte le ditte associate in dipendenza delle previsioni di bilancio approvate dalla Giunta. Per le ditte con collaboratori familiari o soci, detto contributo può essere integrato, in relazione al loro numero, da un ulteriore importo definito con criteri determinati dalla Giunta. Per le società di capitali, detto contributo può essere integrato da un ulteriore importo definito con criteri determinati dalla Giunta. Per tutte le ditte con dipendenti detto contributo viene integrato dal contributo di assistenza contrattuale commisurato alle retribuzioni del personale dipendente, denunciate agli Istituti previdenziali ed assistenziali. In presenza di particolari situazioni, su proposta della Giunta e su approvazione dell'assemblea ordinaria, possono essere stabiliti contributi straordinari. I contributi vengono notificati e riscossi secondo modalità e tempi stabiliti dalla Giunta dell'Associazione. L'obbligazione contributiva nasce automaticamente con l'assunzione della qualifica di socio. Il contributo per il primo anno del triennio di associazione è ridotto alla metà in caso d'iscrizione nel secondo semestre. La posizione di iscritto (e il relativo contributo associativo) è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile. Per conseguire loro particolari finalità, le suddivisioni interne di cui all'art. 6 possono chiedere l'istituzione di ulteriori contributi, non rientranti nella disponibilità finanziaria dell'Associazione: allo scopo è necessaria l'approvazione da parte dei rispettivi Organi e la ratifica della Giunta dell'Associazione, che dispone altresì le modalità di riscossione. La gestione dei fondi, retta dalla normativa dell'Associazione, anche se nettamente separata dalla sua gestione finanziaria, avviene su direttiva dei rispettivi dirigenti, impegnati ad assumere la copertura dei costi, in

assenza assoluta di responsabilità per l'Associazione. L'adesione, infine, a dirette contribuzioni richieste dalle Organizzazioni cui le suddivisioni interne aderiscano, è sempre di competenza della Giunta dell'Associazione.

8. L'esercizio dei diritti sociali e negli Organi di cui all'art. 6 e all'art. 17 lettera, a, b, e c nonché la rappresentanza dell'Associazione in enti o commissioni spetta ai soli soci in regola coi versamenti dei contributi e che non siano dimissionari.

I soci sono tenuti ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, adempiendo le disposizioni dagli stessi emanate.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di quanto precisato agli artt.25 comma 3 e 27 comma 7. E' ammesso, a richiesta, il rimborso spese.

9. Non possono essere eletti negli organi di cui sopra, ovvero permanere nell'incarico, gli associati che appartengano ad altri Enti o Organismi aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, ovvero potenzialmente o effettivamente concorrenti con attività dell'Associazione.

10. Il Presidente dell'Associazione può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, per azioni disonorevoli, per atti dannosi all'Associazione o alla sua immagine, per indisciplina nelle assemblee e nelle riunioni o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria o di contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi, sono:
 - a) la sospensione;
 - b) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera a) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
3. La proposta di sospensione o espulsione di cui alle lettere a) e b) del comma 1) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
4. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
5. Avverso l'adozione della sanzione, l'associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione mandamentale.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi mandamentali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi mandamentali.

Art. 13

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" sono i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto, di quello confederale e di quello di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza

previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 14 *Incompatibilità*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Non possono essere eletti, ovvero permanere nell'incarico, gli associati che appartengano ad altri Enti o Organismi aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, ovvero potenzialmente o effettivamente concorrenti con attività dell'Associazione.

3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene".

Art. 15 *Durata*

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 16 *Rieleggibilità del Presidente*

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 17 *Organi*

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 18

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è costituita dai Presidenti delle Associazioni mandamentali di categoria, dai Presidenti delle Delegazioni Comunali e dai Presidenti delle Sezioni Territoriali del Mandamento.
2. Ogni componente l'Assemblea può essere portatore di una sola delega, la quale andrà validata dal Direttore dell'Associazione, o anche da altro soggetto individuato dalla Giunta con propria delibera, entro il giorno lavorativo precedente lo svolgimento dell'Assemblea. Per la validità della delega devono essere verificati i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.
3. Possono assistere all'Assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.
4. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati nell'Assemblea associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ed utilità per l'Associazione, fino ad un massimo di tre.
5. Su invito del Presidente, possono inoltre assistere ed eventualmente prendere la parola, autorità, personalità ed esperti, anche non soci, nonché dipendenti dell'Associazione.

Art. 19

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale dell'Associazione vincolanti per tutti i soci;
 - b) elegge nel suo seno, con distinte e separate votazioni, Il Presidente dell'Associazione, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e quattro consiglieri di Giunta;

c) elegge gli altri organi di nomina assembleare previsti dal presente Statuto;

d) approva di norma entro il 31 Maggio di ogni anno, e comunque non oltre il 30 settembre, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti, nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo e le relative linee programmatiche.

Dispone l'inoltro del bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, e del bilancio preventivo a Confcommercio imprese per l'Italia Provincia di Vicenza;

e) approva la misura dei contributi straordinari proposti dalla Giunta, di cui all'art. 7 del presente Statuto;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso dal sistema confederale di Confcommercio Imprese per l'Italia e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene", ai sensi degli artt. 20 e 32 del presente Statuto.

Art. 20

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che può delegare altra persona componente la Giunta.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria sono svolte da persona nominata dal Presidente. Di norma tale funzione viene esercitata dal Direttore dell'Associazione. Gli scrutatori, in numero di tre, sono nominati dall'Assemblea e possono essere coadiuvati dal Segretario.
3. Nelle Assemblee straordinarie il segretario dovrà essere un Notaio designato dal Presidente dell'Associazione.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le deliberazioni di cui all'art. 19, secondo comma; può essere inoltre convocata ogni qual volta il Presidente dell'Associazione o la Giunta lo ritengano opportuno e deve essere convocata senza ritardo qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di cui all'art. 19, terzo comma.
6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante invito scritto (posta ordinaria, fax, posta elettronica) oppure a mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione, ovvero con altre modalità ritenute idonee dalla Giunta, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria che deve approvare il bilancio consuntivo deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui il bilancio consuntivo e quello preventivo possono essere consultati.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione allorché sia presente, anche per delega, la metà più uno dei componenti. Trascorsa un'ora da quella indicata per la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti espressi.
9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano intervenuti di persona o per delega la metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei voti espressi. La convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul recesso dal sistema confederale di "Confcommercio Imprese per l'Italia" è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente provinciale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti di Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Vicenza e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
10. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, che possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano, salvo i casi espressamente stabiliti dal presente Statuto.
11. In caso di parità nelle votazioni palesi è determinante il voto del Presidente; nelle votazioni segrete le stesse possono essere ripetute una sola volta e, in caso di nuova parità, la proposta si intende respinta. Non vengono computate ad ogni effetto le schede bianche e quelle nulle.

12. In caso di parità di voto nelle elezioni delle cariche sociali, si intenderà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

Art. 21

Giunta: Composizione

La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, dai Vice Presidenti e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. La Giunta nel suo seno affida i vari incarichi, tra i quali quello di delegato all'amministrazione.

Su proposta del Presidente, possono essere cooptati nella Giunta associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ed utilità per l'Associazione, fino ad un massimo di due.

Su invito del Presidente, possono di volta in volta partecipare, senza diritto di voto, tecnici ed esperti di specifiche problematiche economiche, sindacali e giuridiche.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri di Giunta o Vice Presidenti, la Giunta stessa potrà procedere a reintegrazione per cooptazione.

Art. 22

Giunta: competenze

La Giunta:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea riferendone alla prima adunanza della stessa per la convalida del proprio operato;
- c) provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che è statutariamente demandato all'Assemblea;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) su indicazione del Presidente dispone la nomina e la dimissione del Direttore dell'Associazione;
- f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- g) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche non soci;

- h) determina annualmente quantificazione, modalità e tempi di riscossione dei contributi associativi;
- i) determina le direttive d'azione della Associazione;
- j) redige, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio Imprese per l'Italia" il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio seguente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) approva e modifica i regolamenti interni e propone all'Assemblea ordinaria l'istituzione di eventuali contributi straordinari;
- l) determina la costituzione e il funzionamento dei Comitati dei settori merceologici omogenei;
- m) determina l'organizzazione territoriale e categoriale secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
- n) assume le determinazioni di cui all'art. 8, 1° comma;
- o) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
- p) può stabilire i compensi e l'entità dei rimborsi spese spettanti ai professionisti componenti il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
- q) svolge ogni altra attività ad essa demandata dal presente Statuto;
- r) ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e quindi, fra l'altro, ampia facoltà di acquistare e vendere beni immobili e mobili registrati, di assumere mutui anche ipotecari, di partecipare a società di qualsiasi tipo, di acquistare e vendere quote sociali e partecipazioni azionarie e di compiere qualsiasi atto che possa essere di interesse dell'Associazione, delegando ad intervenire negli atti suddetti il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento le persone indicate dall'art. 24.

Art. 23

Giunta: convocazione

1. La Giunta, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta lo ritenga necessario e comunque di norma almeno una volta ogni due mesi, con preavviso di almeno otto giorni.
2. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche via posta elettronica o a mezzo telefax senza osservare il termine di cui sopra. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Nelle votazioni, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 24

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare a componenti gli Organi di cui all'art. 17 lett. a) e b), ovvero al Direttore o a funzionari dell'Associazione per quanto non incompatibile con la funzione svolta.
2. Il Presidente inoltre:
 - attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - convoca e presiede le riunioni di Assemblea e di Giunta;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, di nominare avvocati e procuratori alle liti, di transigere le controversie, dandone notizia alla Giunta;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
 - può convocare a suo giudizio i presidenti delle strutture organizzative interne, di cui all'art. 6, commi 3 e 4, per l'esame di particolari problemi organizzativi, di interesse generale o propri della struttura;
 - può sostituirsi alla Giunta nei casi di urgenza, riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica.

Il Presidente, in caso di temporaneo impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza o impedimento di questi, dall'altro Vice Presidente.

Art. 25

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

2. Quando venga a mancare un componente effettivo del Collegio, subentra automaticamente uno dei supplenti: ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede, nella riunione immediatamente successiva, alla nomina del nuovo Presidente avente i requisiti di cui al precedente comma. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.
L'Assemblea alla prima riunione provvederà ad integrare il Collegio con la nomina del componente mancante.
3. Gli eventuali compensi ed i rimborsi spese spettanti ai professionisti componenti il Collegio dei Revisori sono determinati dalla Giunta.

Art. 26

Collegio dei Revisori: funzioni

1. Il Collegio dei Revisori ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.
2. Il Collegio predispose una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
3. La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica negli Organi di cui all'art. 17 lettere b), c) ed e).

Art. 27

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e due supplenti, anche non soci, proposti dalla Giunta all'Assemblea che li elegge.
3. In occasione della prima riunione del Collegio, i membri effettivi provvedono a nominare nel suo seno il Presidente, che deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Ordine dei Dottori Commercialisti.
4. Il Collegio pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni non riservate dallo Statuto ad altri organi, in relazione all'applicazione dello Statuto stesso e di eventuali regolamenti interni.

In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere vincolante per i soci su ogni controversia tra questi o tra gli stessi e gli organi statutari dell'Associazione, che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o da tutte le parti tra cui la controversia è insorta, ovvero nei casi previsti dagli artt. 7 punto 3, 9 punto 5 e 13 punto 5. La pronuncia deve essere assunta di norma entro novanta giorni dalla richiesta di intervento del Collegio. L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione dell'obbligo del ricorso al Collegio dei Probiviri sulle questioni di cui sopra.

5. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.
6. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Direttore o da un suo delegato.
7. Gli eventuali compensi ed i rimborsi spese spettanti ai professionisti componenti il Collegio dei Probiviri sono determinati dalla Giunta

Art. 28

Direttore e Uffici

1. L'Associazione per l'esercizio della propria attività dispone di una organizzazione tecnico-burocratica con uffici e servizi dislocati nel capoluogo mandamentale e, ove ritenuto opportuno, in altre sedi del territorio mandamentale.
2. Sovraintende alla organizzazione e alla disciplina degli uffici dell'Associazione un Direttore, nominato dalla Giunta, che svolge la sua attività secondo le direttive del Presidente, in esecuzione anche delle deliberazioni degli organi statutari. Il Direttore dispone per le spese e per le riscossioni ordinarie. Ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici. Firma la corrispondenza ordinaria dell'Associazione e controfirma quella degli Organi collegiali e delle suddivisioni interne dell'Associazione, quali le Associazioni di categoria, le Delegazioni, le Sezioni e le Consulte. Coadiuvata inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli stessi Organi e di tutte le consulte e le suddivisioni interne dell'Associazione. Funge da segretario, accertandone la regolare composizione, delle assemblee e riunioni indette nell'ambito dell'Associazione in tutto il territorio mandamentale, delegando in sua assenza o impedimento un collaboratore, tranne nei casi

in cui tale compito sia espressamente attribuito dallo statuto ad un Notaio.

3. Di ogni assemblea o riunione è redatto apposito sintetico verbale. Atti e documenti sono conservati negli archivi degli uffici dell'Associazione per tutto il tempo in cui possono estrinsecare la loro validità, avuto riguardo alla natura giuridica dell'Associazione.

Art. 29

Consulte Mandamentali

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" può promuovere la costituzione di Consulte Mandamentali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dalla Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene", anche conformemente alle indicazioni di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza.
2. Le Consulte hanno il compito di rappresentare, in seno all'Associazione, in modo unitario, le istanze delle varie categorie di imprese del rispettivo settore e di contribuire alla individuazione e alla elaborazione della azione politico-sindacale dell'Associazione.
3. Il funzionamento delle Consulte è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Giunta, in analogia a quanto stabilito in materia dallo Statuto provinciale.

Art. 30

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell'Associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" può pregiarsi di ogni entrata derivante:
 - dalle quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene";
 - da ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - da ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene";
 - dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 31

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 32

Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Mandamento di Thiene", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 34

Norme transitorie

Con l'approvazione del presente statuto l'Assemblea dei Soci riconosce quale Assemblea il vigente Consiglio dei Delegati e conferisce agli organi di cui all'art. 17 fin d'ora tutti i poteri previsti dal presente Statuto.

Il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti ed i Consiglieri di Giunta ricopriranno le rispettive cariche non oltre il 31 Dicembre 2012, termine ultimo per procedere con il loro rinnovo.

I Presidenti delle Delegazioni Comunali, delle Sezioni Territoriali e delle Associazioni mandamentali di categoria ricopriranno le rispettive cariche non oltre il 31 Dicembre 2012, termine ultimo per procedere con il loro rinnovo.

Gli attuali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri rimarranno in carica non oltre il 31 Dicembre 2012.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

MANDAMENTO DI THIENE

Via Montello, 33 - 36016 Thiene (VI)
T. 0445.362570 - F. 0445.377328
info@ascomthiene.it - www.ascomthiene.it